



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
sul ricorso numero di registro generale 3668 del 2010, proposto dal signor...,  
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto  
presso di questi in Roma, viale delle Medaglie d'Oro 266;

*contro*

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione – assunta il 23.7.2009 – con la quale i competenti organi  
del Ministero della Difesa ne hanno disposto il collocamento in congedo  
illimitato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; Ritenuto e considerato quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor ..... ha impugnato – chiedendone, contestualmente la sospensione dell'esecutività – la determinazione (assunta il 23.7.2009) con la quale i competenti organi del Ministero della Difesa (preso atto del giudizio di inidoneità espresso, nei suoi confronti, dall'Ispettorato di Sanità della Marina Militare) ne hanno disposto il collocamento in congedo illimitato.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 16.7.2010: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato “in prime cure”, le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l'interessato è, in realtà, pienamente idoneo – ovviamente: dal considerato punto di vista psichiatrico (ché di questo, in buona sostanza, si trattava: e si tratta) – allo svolgimento delle mansioni di cui è causa. E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato (ed, in quanto tale, meritevole di accoglimento) il ricorso stesso.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

*-accoglie il ricorso indicato in epigrafe: e, per l'effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;*

*-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2010, con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO